

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1991

di non dar seguito alle offerte presentate nell'ambito delle gare per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello di cui al regolamento (CEE) n. 3205/91

(92/7/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1258/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera f),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/91, completa le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3446/90 e contiene, in particolare, modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3205/91 della Commissione⁽⁶⁾ ha indetto una gara relativa agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 3446/90, in base alle

offerte ricevute, occorre fissare l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato oppure decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che, alla luce delle offerte ricevute, si decide di non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è dato seguito alla gara indetta dal regolamento (CEE) n. 3205/91.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 303 dell'1. 11. 1991, pag. 58.